

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 35

del 13.06.2017

Oggetto: Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario

Il Commissario Straordinario

Richiamata la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1 ottobre 2016, è stata istituita L'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);

Richiamata la Determina dell'Agenzia Sanitaria Regionale – Liguria n. 87 del 19/07/2016 con cui si approvava, in applicazione della D.G.R. 127/2015, il documento denominato "Regolamento didattico/organizzativo dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio sanitario" e i relativi allegati allo stesso: Allegato "A" "Modulo firma tirocinio", Allegato "B" "Requisiti minimi richiesti ai Docenti per l'insegnamento ai corsi di qualifica per Operatore Socio Sanitario", Allegato "C" "Scheda valutazione prova pratica";

Preso atto che con nota di ARS Liguria prot. 8736 del 29/07/2016 la suddetta Determina è stata trasmessa per quanto di competenza al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;

Richiamata la legge regionale n. 30 del 30/11/2016 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa) e adeguamento della normativa regionale" ;

Vista la nota del Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria, prot. PG/2017/16510 con cui si richiede una revisione del documento in seguito ai recenti adeguamenti normativi;

Apportate le necessarie modifiche a seguito dell'approvazione della citata normativa e apportate le correzioni relative alla denominazione del documento e ad alcuni errori materiali verificati nello stesso;

Verificato che gli allegati "A" , "B" e "C" approvati con la richiamata Determina ARS n. 87/2016 non necessitano di modifiche e/o correzioni;

Ritenuto pertanto di approvare i suddetti documenti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato documento sub 1 "Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario" e i relativi allegati allo stesso: Allegato "A" "Modulo firma tirocinio", Allegato "B" "Requisiti minimi richiesti ai Docenti per l'insegnamento ai corsi di qualifica per Operatore Socio Sanitario", Allegato "C" "Scheda valutazione prova pratica", quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento ;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento salute e Servizi Sociali;
3. di provvedere alla pubblicazione sul proprio albo pretorio online
4. di dare atto che il presente provvedimento è composta di n. 2 pagine e di n.1 allegato di n. 24 pagine

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. G. Walter Locatelli)

Parere favorevole formulato ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii per la formulazione delle decisioni del Commissario straordinario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Lassalaz



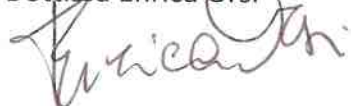
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Sergio Vigna



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Enrica Orsi



Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario

La L.R 18/2009 e ss.mm.ii. "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" all'Art. 15. Comma 1 afferma che "La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un'offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro"

Premessa

L'Operatore Socio Sanitario è la figura professionale che trova origine nella sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Il ruolo, le competenze e il contesto operativo sono definiti nel profilo dell'Operatore Socio Sanitario approvato con l' Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 22/2/2001.

La qualifica di Operatore Socio Sanitario è conseguita al termine di specifica formazione professionale, finalizzata a fornire le competenze necessarie per:

- soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in contesto sia sociale che sanitario;
- favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

L'attività è svolta in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. In ambito sanitario, le figure professionali con le quali l'operatore socio – sanitario più frequentemente si rapporta – e rappresentano quindi gli operatori sanitari di riferimento – sono, prevalentemente i professionisti dell'area delle professioni sanitarie infermieristiche e professione ostetrica e quelle dell'area della riabilitazione. In ambito sociale, invece, tale figura è l'assistente sociale.

Le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e sono riconducibili alle seguenti funzioni:

- assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero
- intervento igienico - sanitario e di carattere sociale
- supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Il presente documento ha la finalità di rendere omogenee in Regione Liguria le modalità attuative dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario, richiamando, integrando e modificando, dove necessario, le precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale nonché il I manuali vigenti per gestione, rendicontazione delle attività formative e fornire indicazioni precise alle Aziende Sanitarie coinvolte nei processi formativi, a cui compete la responsabilità della trasmissione delle competenze sanitarie.

Ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22/2/2001 la formazione dell'Operatore Socio Sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche.

Il corso per Operatore Socio Sanitario deve garantire il raggiungimento di obiettivi didattici nell'ambito di un percorso curricolare di tipo teorico e di tirocinio finalizzato alla formazione di un operatore in grado di svolgere le competenze e le attività riconducibili alle funzioni sopra citate.

Soggetti attuatori

Le proposte progettuali potranno essere presentate da organismi formativi accreditati dalla Regione Liguria ai sensi della D.G.R. 28/ 2010 per la macrotipologia comprendente la specifica attività formativa o da A.T.I. o A.T.S. purché comprendenti un organismo formativo accreditato per la suddetta macrotipologia in qualità di capofila.

Gli organismi formativi saranno responsabili della gestione amministrativa e delle attività di tutoraggio.

Le AA.SS.LL. saranno responsabili della trasmissione della competenza sanitaria e del coordinamento didattico. Per perseguire quest'obiettivo gli organismi formativi dovranno attivare e dimostrare il coinvolgimento delle AA.SS.LL. territorialmente competenti anche attraverso la costituzione formale di un partenariato.

Per l'area metropolitana genovese il coinvolgimento del partenariato può essere esteso anche a: IRCCS AOU San Martino IST _ Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, E.O. Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale.

Requisiti di accesso e modalità di ammissione

Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore Socio Sanitario è richiesto:

- assolvimento dell'obbligo di istruzione (certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo di studio conclusivo del primo ciclo – terza media per i nati negli anni precedenti) ed il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso.

Il possesso del suddetto requisito dovrà essere certificato nei modi previsti dalla legge. L'ente formativo che accetti dichiarazioni sostitutive di certificazione è tenuto ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 al controllo delle stesse. I controlli devono essere effettuati con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Tali controlli dovranno avvenire su tutte le dichiarazioni.

I cittadini stranieri e/o con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il possesso del predetto requisito nei seguenti modi:

- extracomunitari: oltre al permesso di soggiorno, occorre presentare la dichiarazione di valore in originale attestante percorso scolastico. Tale documento deve essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese a cui appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia
- comunitari: è possibile presentare , in originale, la traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese di origine, purché l'organismo formativo sia in grado di esprimere il giudizio sul livello del titolo di studio e sulle competenze acquisite;

Per l'ammissione al corso è necessario:

- superamento di un colloquio individuale psico – attitudinale gestito dall'Ente Formativo che individua una commissione di esperti (psicologo, esperto di selezione del personale, formatore con esperienza specifica nel settore, esperto indicato dalla Azienda Sanitaria in partenariato, ecc.) che accertino la motivazione, l'orientamento al profilo e la capacità di gestione del colloquio. Il colloquio dovrà anche fornire al candidato elementi per verificare che il corso risponda alle proprie aspettative.
- Ai cittadini stranieri con titolo di studio straniero è altresì richiesto l'accertamento del grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo richiesto B1, attestato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) di riferimento.

Riconoscimento crediti formativi

Il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione o ad un'esperienza individuale riconoscibile nell'ambito di un percorso formativo come competenza individualmente già acquisita.

Nello specifico sono riconosciute esperienze formative pregresse coerenti con le discipline e le finalità didattiche del corso per Operatore Socio Sanitario.

Ai sensi dell'Art. 13 dell' Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore sociosanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

Al fine di assicurare omogeneità nel riconoscimento su tutto il territorio regionale i crediti formativi dovranno essere formalmente riconosciuti dalla "Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti ai corsi per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) ai sensi della D.G.R. 123/2010" , Istituita con Ordinanza di Arsel Liguria n. 1165 del 10/12/2015

Potranno essere riconosciuti crediti formativi ai richiedenti in possesso di:

1. Titoli pregressi quali OTA/OSA/ADEST o titoli simili anche acquisiti in altre Regioni purché conseguiti al termine di corsi a riconoscimento o finanziamento pubblici
2. Titoli professionali dell'area sanitaria acquisiti all'estero non riconosciuti dal Ministero della Salute nonché titoli di "infermiere" conseguiti in paesi non comunitari (Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. "Criteri per la predisposizione di percorsi complementari finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario rivolti a soggetti con crediti professionali in ambito sanitario")
3. Titolo di Assistente Familiare, ai sensi della DGR 287/06, acquisito a seguito di un corso di 200 ore
4. Diploma di Istituti professionali ad indirizzo socio sanitario
5. Lauree ad indirizzo sanitario, psicopedagogico e sociale (previa presentazione della certificazione degli esami sostenuti).

Il titolo sarà trasmesso alla commissione dall'Ente Formativo. Il possesso dello stesso dovrà essere certificato nei modi previsti dalla Legge. Se prodotto a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione la stessa dovrà sempre essere verificata dall'Ente Formativo come già previsto per la certificazione di obbligo di istruzione.

Per i titoli esteri, anche in questo caso in analogia a quanto previsto per le certificazioni relative all'obbligo di istruzione dovrà essere presentata:

- Traduzione asseverata per titoli comunitari
- Dichiarazione di valore per titoli extracomunitari

Il riconoscimento crediti esonera lo studente dalla frequenza delle corrispondenti lezioni ma non dalla valutazione certificativa di ogni singola materia. L'Ente Formativo dà informazioni al candidato sulla procedura del riconoscimento crediti al momento dell'iscrizione al corso.

Numero di studenti per corso

Il numero massimo degli allievi per ogni singolo corso non potrà essere superiore a trenta (30), subordinatamente all' idonea dimensione delle aule o a specifiche disposizioni.

Assicurazione

L'Ente Formativo assicura gli studenti con la copertura INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività formative teoriche e pratiche comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale. La polizza, in corso di validità, deve essere prodotta dall'Ente Formativo in fase di presentazione del progetto.

Requisiti della sede formativa

L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV Capo I della l.r. 18/2009.

Per ciò che attiene alle attività formative a riconoscimento (ex art.20 e 76 della L.r. 18/09) si fa riferimento a quanto specificatamente disposto dalla DGR 747 del 28/06/2011 per i corsi di riqualificazione OSS, dalla DGR 151 del 15/02/2013 per i corsi di prima formazione OSS e a quanto più in generale previsto nella DGR 1385 del 8/11/2013.

I locali destinati alle attività formative devono risultare pienamente disponibili per tutta la durata delle attività stesse.

In caso di utilizzo di sedi formative occasionali il soggetto attuatore dovrà produrre la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione competente e accettare eventuali verifiche ispettive.

Devono inoltre essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientali, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi.

Ai fini specifici della realizzazione dei corsi sono necessarie:

- Aule per lezioni, provviste di ausili e sussidi didattici (lavagna, videoproiettore, pc ecc)
- Aula/laboratorio per esercitazioni provvista di tutto il materiale necessario per le simulazioni previste tra cui:
 - manichini per simulazioni (assistenziali, BLSD)
 - letto e arredi
 - ausili e presidi per l'eliminazione urinaria e intestinale
 - materiale per le attività di igiene personale
 - materiale di consumo per simulazioni
 - altro in base alle necessità segnalate dai docenti

Qualora l'Ente Formativo non predisponga in proprio una aula/laboratorio per simulazioni può concordare, nell'ambito dell'accordo di partenariato con la Azienda Sanitaria competente, l'utilizzo di locali e materiali della stessa Azienda Sanitaria.

Frequenza delle attività formative

La frequenza è obbligatoria. Le assenze consentite non possono superare il 10% delle ore complessive pari a 120 ore così ripartite:

- 60 ore nell'attività formative teoriche
- 60 ore nell'attività formative di tirocinio

Il superamento delle assenze consentite anche in una singola attività formativa comporta la dimissione dal corso.

Gli impedimenti che determinino assenze consecutive dal corso superiori al 10% delle ore complessive esclusivamente per le seguenti motivazioni: servizio civile, gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, gravi motivi familiari debitamente certificati sospendono il periodo di formazione, dando luogo a un debito formativo. La struttura formativa, compatibilmente con la programmazione didattica, può organizzare attività didattiche di recupero per il completamento del corso stesso. Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, lo studente potrà richiedere, entro i due anni successivi, l'ammissione in sovrannumero al corso per il completamento del percorso. Trascorsi i due anni decade il diritto di credito.

La frequenza alle lezioni teoriche e alle relative esercitazioni pratiche deve essere documentata sul registro delle presenze allievi, tale registro dovrà essere conforme al modello "registro presenze allievi" contenuto nel vigente manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività formative approvato da Regione Liguria.

La frequenza ai tirocini deve essere documentata su apposita scheda che deve contenere i seguenti elementi minimi: dati identificativi dello studente e della sede di tirocinio, firma e ora di entrata, firma e ora di uscita, firma giornaliera della guida di tirocinio come da modello allegato (Allegato A). Ai fini della valutazione di eventuali di profili di responsabilità penale, civile e/o amministrativa derivanti da qualsiasi conseguenza riconducibile alla presenza degli studenti dovrà essere garantita la tracciabilità delle presenze. La sede di tirocinio potrà, in base alle proprie disposizioni interne, richiedere copia della scheda presenze e/o prevedere la firma dei tirocinanti sulla documentazione di servizio (consegne, diari assistenziali ecc.)

L'Ente Formativo è responsabile della registrazione e dei controlli e garantisce l'applicazione delle disposizioni riguardanti, sia la frequenza degli studenti, sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico pratica, nel rispetto delle norme regionali, adottando i provvedimenti che si rendano necessari. L'Ente Formativo è altresì responsabile della corretta conservazione della documentazione

In base alla normativa Regionale di riferimento l'Ente Formativo si rende disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata da ALFA Liguria (Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento) da A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria) e altre autorità pubbliche a ciò preposte

Programma del corso

Il programma è quello previsto all'allegato B alla DGR 638/2008. In adeguamento alla normativa vigente nell'ambito della prevista attività complementare del modulo di base dovranno essere programmate 8 ore (in aggiunta alle 8 già previste) in tema di "Disposizioni in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori". Analogamente, all'interno delle ore di attività complementare del modulo professionalizzante dovranno essere previste almeno 10 ore che, unite alla già previste lezioni di Primo Soccorso consentano a tutti i partecipanti al corso di acquisire competenze (teoriche e pratiche) di BLSD pari almeno a quelle previste per la categoria A (laici). La programmazione delle lezioni dovrà tenere conto di criteri di propedeuticità ed essere articolata in modo uniforme tenuto conto dell'alternanza con i periodi di tirocinio.

Il tirocinio

Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per l'ammissione al tirocinio è necessaria la dichiarazione di idoneità psicofisica alla mansione ottenuta mediante accertamento medico come di seguito meglio specificato

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Accordo Stato Regioni 22/2/2001 " L'Operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente". Nel successivo art. 11 si stabilisce che " Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista".

Da ciò consegue che rappresentano condizione imprescindibile per la realizzazione dei corsi la disponibilità delle seguenti sedi di tirocinio:

- Sedi ospedaliere che possano ospitare i tirocinanti in servizi quali: reparti di degenza h24 e diurni, sale operatorie
- Sedi extra ospedaliere che possano ospitare i tirocinanti in servizi sanitari territoriali quali distretti, assistenza domiciliare, residenzialità extra ospedaliera con servizi sociosanitari per le diverse tipologie di utenza: anziani, disabili, pazienti con patologie psichiatriche.
- Sedi che possano ospitare i tirocinanti in servizi sociali territoriali quali Segretariato Sociale, Ambiti territoriali sociali (ATS), centri diurni socio ricreativi per disabili, centri diurni per anziani, servizi di assistenza domiciliare tutelare

Tutti i tirocinanti debbono effettuare almeno una esperienza extraospedaliera e preferibilmente in ciascuna delle tre aree.

Qualora l'Azienda Sanitaria in partenariato non possa garantire la disponibilità delle sedi, in particolare quelle extraospedaliere, l'Ente Formativo attuatore del corso dovrà stipulare apposite convenzioni.

Tali convenzioni dovranno esser prodotte obbligatoriamente in fase di presentazione della proposta formativa.

Le strutture di tirocinio dovranno essere pubbliche o private accreditate.

Per quanto riguarda l'ambito sociale i referenti principali saranno gli Enti Locali anche attraverso le strutture/servizi con gli stessi convenzionati.

Allo scopo di armonizzare tutte le esperienze di tirocinio le stesse saranno in ogni caso programmate e validate di concerto con il responsabile didattico e il tutor della ASL/Azienda Sanitaria in partenariato.

Nel caso di studenti che a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte della "Commissione per il riconoscimento di crediti formativi agli iscritti ai corsi per Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), ai sensi della D.G.R. 123/2010", istituita con Ordinanza di Arsel Liguria n. 1165 del 10/12/2015, usufruiscano di una riduzione delle ore di tirocinio, le stesse, dovranno essere svolte in area sanitaria per chi ha formazione pregressa in ambito sociale e presso strutture socio - assistenziali per chi ha formazione pregressa di tipo sanitario

Lo studente durante il tirocinio opera sotto la supervisione del referente/guida di Tirocinio presso la struttura sede dell'esperienza.

Durante il tirocinio gli studenti devono indossare correttamente la divisa indicata, ove prevista, senza effettuare modifiche o alterazioni della stessa, attenendosi alle norme della sede di tirocinio in fatto di altre norme igieniche (utilizzo copricapo, presenza di anelli e monili ecc)

Devono indossare il tesserino di riconoscimento fornito dall'Ente Formativo e utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dalla sede di tirocinio.

In relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, gli studenti riceveranno dalle strutture in cui si svolge il tirocinio una formale lettera di nomina in qualità di "Incaricato del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'Art. 30 del D.Lvo 196/03 da parte del Titolare / Responsabile del Trattamento. In tale lettera saranno presenti elementi che impegnano l'Incaricato a collaborare con il Responsabile del trattamento, a utilizzare i dati solo per gli scopi istituzionali, nello spirito della legge e secondo le istruzioni ricevute e rispettare i requisiti di riservatezza e sicurezza durante l'uso dei dati personali.

I periodi e gli orari del tirocinio devono essere sottoposti a specifica registrazione e debitamente controfirmati dalle guide di tirocinio sul già citato modulo (Allegato A).

L'articolazione del tirocinio è quella prevista dall'allegato "B" alla DGR 638/2008

I tirocinanti dovranno essere inseriti in contesti operativi in cui sia prevista la figura dell'operatore sociosanitario e in nessun caso concorrono al raggiungimento degli

standard di personale previsti dalla normativa vigente né possono sostituire personale strutturato assente a qualsiasi titolo. Nel caso di iscritti che già svolgano attività lavorativa la sede di tirocinio non può coincidere con la propria sede di servizio.

Vigilanza Sanitaria Tirocinanti

In relazione al T.U. sulla sicurezza e a quanto indicato in particolare dall'Art.2 che equipara i "soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento".. ai lavoratori e, stante l'obbligo del Datore di lavoro dell'Azienda di agire al fine di garantire la salute degli stessi attraverso le necessarie visite mediche, sono utilizzabili le seguenti modalità per dar seguito all'obbligo:

1. attraverso il Medico Competente (MC) aziendale incaricato dal Direttore Generale dell'azienda ospitante;
2. attraverso il MC all'uopo identificato per la verifica dei tirocinanti incaricato dal Direttore Generale dell'azienda ospitante;
3. attraverso il MC messo a disposizione dall'Ente Formativo e riconosciuto nella convenzione dal Direttore Generale dell'Azienda ospitante.
4. attraverso quanto indicato nell'art.41 comma 2-bis del D.Lgs.81/08 "Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3."

L'individuazione del Medico Competente, sia che venga fatto direttamente dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria che attraverso la convenzione con l'Ente Formativo, deve rispondere ai criteri indicati dall'art. 38 del D.Lgs.81/08 e s.m.i..

L'esito della visita specialistica di idoneità dovrà essere conservato in originale dal MC che effettua la visita; copia dell'esito dovrà essere trasmesso al datore di lavoro dell'azienda che riceve ed ospita lo studente tirocinante.

Qualora l'organizzazione del corso di formazione preveda lo svolgimento del tirocinio pratico in diverse sedi operative e i vari Datori di Lavoro accettino attraverso convenzione l'impiego di un MC individuato dall'Ente Formativo, il MC sarà tenuto a conservare la documentazione sanitaria, trasmettere l'esito della stessa ai diversi Datori di Lavoro e fornire tirocinante di copia dell'esito della visita da consegnare al Preposto/coordinatore della struttura ospitante al fine di facilitare le dovute attenzioni per la garanzia della salute del tirocinante stesso.

Se a seguito della visita medica risultasse che lo studente abbia una idoneità parziale/con prescrizione, il Datore di Lavoro dell'azienda ospitante in cui si svolge il tirocinio è tenuto a creare le opportune condizioni lavorative atte a tutelare la sicurezza dello studente anche attraverso il coinvolgimento dell'SPP.

La presenza di limitazioni funzionali tali da impedire il pieno svolgimento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi didattici ad esso connessi, pregiudica la partecipazione al corso.

Valutazione dell'apprendimento teorico pratico

Durante il percorso formativo sono previste prove di verifica per le conoscenze e le competenze raggiunte.

La valutazione è espressa in decimi ed è così articolata:

- valutazione di ogni singola disciplina; per ciascuna valutazione teorica insufficiente sono consentite, di norma, un massimo di due prove di recupero svolte dal docente titolare dell'insegnamento; la valutazione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - livello di comprensione
 - capacità di elaborazione dei concetti appresi
 - capacità di stabilire collegamenti e individuare altre aree/situazioni di applicazione
 - appropriatezza di vocabolario e in generale capacità di esposizione
- valutazione di tirocinio per ogni singola esperienza; in caso di valutazione negativa lo studente sarà rivalutato nella esperienza successiva. In caso di conferma della valutazione negativa lo studente verrà dimesso dal corso. Qualora la valutazione negativa si verifichi nella fase finale del tirocinio si ripeterà l'esperienza (in aggiunta al monte ore di tirocinio previsto) al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'ulteriore periodo di tirocinio dovrà essere pari a quella del periodo valutato negativamente. La conferma della valutazione negativa costituisce motivo di non ammissione all'esame. La Valutazione del tirocinio dovrà essere espressa oltre che con il voto in decimi anche con un giudizio che descriva il raggiungimento o meno degli obiettivi, in particolare in caso di valutazione negativa.

Gli enti formativi potranno concordare con il responsabile didattico l'uso di apposite schede di valutazione sia per la parte teorica che per la parte pratica. Gli esiti delle prove di valutazione saranno utilizzati dal collegio docenti ai fini dell'ammissione degli allievi all'esame finale.

Ammissione all'esame finale

L'ammissione all'esame finale, disciplinato ai sensi delle vigenti normative specifiche nazionali e regionali (Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001, L.R. 18/09 art. 90 e successive disposizioni) è disposta dal Collegio dei Docenti ed è subordinata:

- al non superamento del monte ore di assenza previsto;

- al raggiungimento della media sufficiente in ognuna delle aree tematiche (così come articolate nell'allegato B D.G.R. 638/2008) e alla positiva conclusione delle esperienze di tirocinio.

Esame finale

L'esame finale è sostenuto davanti ad una commissione composta secondo le vigenti disposizioni regionali e nominata dall'Ente che autorizza il corso.

Alla commissione sarà consegnato, a cura dell'Ente Formativo, tutto il materiale che consenta la valutazione degli studenti ammessi, tra cui:

- verbali di inizio e fine corso contenenti, tra l'altro: numero degli studenti iniziali, eventuali studenti ritirati, ore di assenza, riconoscimento crediti pregressi, ev. sanzioni disciplinari, giudizio dei tutor dell'Ente Formativo e dell'Azienda Sanitaria
- verbali dei consigli docenti
- prospetto generale contenente tutte le valutazioni dei discenti sia per la parte teorica che per la parte pratica, sedi di svolgimento del tirocinio, comprensivo di eventuali valutazioni ripetute

La commissione è altresì tenuta alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione al corso (es. documentazione certificante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, verbale commissione per la valutazione dei crediti formativi, certificazioni dei datori di lavoro per il personale dipendente, ecc). Qualora si verificano irregolarità degli stessi la commissione valuterà se si tratti di vizi sanabili o meno. Nel primo caso rimanderà lo studente a successiva sessione di esame, mentre in caso di vizi insanabili (es. mancato assolvimento dell'obbligo scolastico) sarà messa a verbale l'inammissibilità del candidato all'esame stesso.

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario è costituito da una prova teorica e una prova pratica.

La prova pratica, con valore di prova preselettiva ai sensi dell'art. 90 della L.R.18/2009 consiste nella simulazione di un intervento di assistenza di competenza dell'OSS.

Per lo svolgimento di tale prova esame dovrà pertanto essere disponibile tutto il materiale occorrente (manichini per simulazione di assistenza e BLSD, letto, biancheria, altri presidi sanitari per simulazione pratiche assistenziali ecc)

Il mancato superamento della prova pratica impedisce l'accesso alla prova teorica orale. La valutazione della prova pratica terrà conto dei criteri e dei punteggi descritti nell'allegato C che dovrà essere compilato per ogni candidato.

La prova teorica orale è finalizzata a valutare le conoscenze delle discipline del curriculum formativo e sulla capacità di stabilire collegamenti e individuare specifiche situazioni di applicazione

La valutazione teorica dovrà essere basata:

- sulle capacità di rielaborazione delle nozioni acquisite, sia attraverso la discussione di uno scritto predisposto dallo studente e concernente l'elaborazione di un caso,
- su un colloquio sul programma complessivo del corso.

La qualifica viene conseguita solo con entrambe le prove sufficienti

Il punteggio finale deve essere espresso in centesimi, ottenuti dalla somma delle seguenti aree:

<i>Punteggio di ammissione</i>	<i>Punteggio prova teorica</i>	<i>Punteggio prova pratica</i>
Minimo 18 Massimo 30	Minimo 21 Massimo 35	Minimo 21 Massimo 35

Il voto di ammissione è la media espressa in trentesimi ottenuta dalla somma delle valutazioni in aula e in tirocinio.

In caso di studenti particolarmente meritevoli la commissione può maggiorare all'unanimità il voto finale fino ad un massimo di 5 punti, fermo restando il punteggio massimo di 100 punti.

Ai componenti della commissione spettano i compensi così come indicati nella L.R. 18/09 artt. 90 e 119 e successive disposizioni

Al termine dell'esame viene redatto un verbale finale contenente le risultanze dello stesso secondo quanto previsto dagli specifici adempimenti in materia di formazione professionale.

Nel verbale finale la commissione esprimerà altresì una valutazione complessiva relativa a

- Adeguatezza dei locali in cui si sono svolti gli esami
- Adeguatezza della dotazione di materiali per la prova pratica in termini di quantità e qualità
- Qualità degli elaborati scritti presentati dai candidati in sede d'esame (supporto dei docenti del corso, padronanza dell'argomento, utilizzo di adeguata e aggiornata terminologia scientifica ecc.)
- Acquisizione da parte dei discenti di un linguaggio tecnico- professionale adeguato al ruolo dell'OSS
- Altri aspetti a discrezione della commissione

Ammissione agli esami di candidati privatisti

Ai sensi dell'art. 90 comma 6 L.R. 18/2009 la domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame può essere presentata anche da coloro che, in qualità di privatisti, abbiano acquisito documentate esperienze formativo-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dalle attività alle cui prove finali chiedono di partecipare.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla documentazione relativa alle esperienze scolastiche e formative del candidato, sia sotto il profilo pratico-lavorativo, sia sotto il profilo teorico-corsuale.

La valutazione dei candidati privatisti ammessi avverrà coerentemente a quella degli allievi interni, salvo che il numero dei primi non richieda l'effettuazione di più sessioni di esame o la costituzione di apposite commissioni esaminatrici.

I richiedenti devono depositare presso il soggetto attuatore del corso la documentazione comprovante le esperienze scolastiche, formative e lavorative svolte.

Ai fini di garantire l'uniformità sul territorio regionale nell'ammissione dei candidati privatisti gli stessi devono:

- aver frequentato un corso OSS regolarmente autorizzato in Regione Liguria, terminato da non oltre tre anni e aver ottenuto l'ammissione all'esame da parte del Collegio Docenti nella sede di appartenenza
- non aver sostenuto il previsto esame per giustificati motivi
- in alternativa al punto precedente il candidato può essere ammesso quale privatista se non ha superato l'esame finale in una precedente sessione

Il candidato deve inoltre presentare il programma formativo seguito, con dettagliata indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione.

Il Direttore del soggetto attuatore, unitamente al corpo formatore, deve valutare la congruità dell'attività formativa privatamente svolta, sia sotto il profilo dei tempi di attuazione sia sotto il profilo dei contenuti didattici, al fine dell'ammissione alle prove d'esame.

Possono essere ammessi anche candidati privatisti comunitari o extracomunitari, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore provvederà, in tempo utile, a comunicare ai candidati ammessi il calendario e le modalità di svolgimento delle prove ed ai non ammessi le ragioni dell'esclusione con nota motivata.

I medesimi soggetti notificheranno l'elenco dei candidati privatisti in tempo utile al Presidente della Commissione in modo che la medesima possa procedere ad organizzare i propri lavori anche in base alla presenza di tali candidati.

Non è ammessa la presentazione di candidati privatisti ad esami riguardanti le qualifiche per le quali leggi, decreti o regolamenti richiedano la frequenza di istituti statali, scuole o strutture di formazione professionale legalmente riconosciute o convenzionate con le Amministrazioni pubbliche o di soggetti che abbiano frequentato corsi svolti da imprese operanti nei settori di qualificazione, per proprio conto ed a proprie spese.

Provvedimenti disciplinari:

Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente documento, al rispetto delle regole indicate dall'Ente Formativo e dalle sedi di tirocinio e ad orientare la propria condotta nel rispetto di principi di correttezza in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti con il D.P.R. n.62 del 16.04.2014 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La violazione dei suddetti principi e delle norme integra comportamenti contrari ai doveri degli studenti ed è fonte di responsabilità disciplinare da accertarsi in sede di procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione che autorizza il corso e dell'Azienda Sanitaria coinvolta nella formazione; le sanzioni sono individuate per analogia, tra quelle applicabili alla specificità dei corsi, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente per il personale della sanità pubblica e consistono in:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- sospensione fino ad un massimo di 10 giorni
- dimissione dal corso

il Responsabile didattico del corso e il responsabile dell'Ente Formativo, ricevuta la segnalazione relativa alle presunte inadempienze, procedono a verificare e valutare i fatti di concerto con docenti, tutor e referenti di tirocinio in base al tipo di violazione. Successivamente:

- inviano contestazione scritta dell'addebito allo studente convocando lo stesso per il contraddittorio con un preavviso di 10 giorni
- effettuano una audizione dello studente
- redigono un verbale dell'audizione

Lo studente qualora lo ritenga può presentare una memoria scritta che può anche essere, a sua scelta, sostitutiva dell'audizione stessa. La mancata presentazione all'audizione e la mancata consegna di memoria difensiva comportano la decadenza per lo studente dell'esercizio del diritto di difesa.

In caso di archiviazione o sanzione pari a rimprovero verbale o scritto o della sospensione di un giorno il Responsabile didattico, in accordo con l'Ente Formativo, procede direttamente mentre per sanzioni di livello superiore trasmette le risultanze delle verifiche, dell'audizione e delle giustificazioni addotte al collegio docenti che stabilirà la sanzione. Le decisioni del consiglio docenti sono adottate a maggioranza dei presenti, La riunione è valida se sono presenti o rappresentati a mezzo di delega formale almeno il 50% dei componenti.

L'intero procedimento deve concludersi in un tempo non superiore ai 30 giorni e comunque prima della fine del corso.

Qualora la sanzione applicata sia quella della sospensione le ore di assenza conseguenti non potranno essere oggetto di recupero e qualora determinino il superamento del tetto di ore di assenza consentito comportano la non ammissione all'esame.

Qualora la violazione delle disposizioni dei codici di comportamento possa dare luogo anche a responsabilità penale, civile o amministrativa, il Responsabile didattico del Corso ha il potere di attivare, in raccordo con l'Ente Formativo, le autorità giudiziarie competenti. Agli studenti viene consegnata al momento dell'inizio del corso copia scritta del documento contenente i principali doveri di comportamento.

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della sospensione dal corso per un giorno si applica per:

- a) inosservanza delle disposizioni in tema di rispetto degli orari di lezione o tirocinio;
- b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati allo studente
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- e) Inadempienza dei compiti affidati durante il tirocinio

La sanzione disciplinare della sospensione dal corso da un minimo di 2 ad un massimo di 6 giorni si applica per:

- a) recidiva nelle mancanze previste dal punto precedente
- b) particolare gravità delle mancanze previste dal punto precedente
- c) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri studenti, dipendenti delle sedi di tirocinio o degli utenti o di terzi;
- d) alterchi negli ambienti di scuola o tirocinio, anche con utenti o terzi;
- e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- g) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
- h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro studente o dipendente o paziente delle sedi formative e/o di tirocinio

La sanzione disciplinare della sospensione dal corso da un minimo di 6 ad un massimo di 10 giorni o la dimissione dal corso si applicano per:

- a) recidiva delle mancanze previste dal punto precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze presentino caratteri di particolare gravità;

- b) fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi verso l'utenza durante le attività di tirocinio;
- c) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
- d) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di studio o tirocinio
- e) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.

L'accertamento che l'ammissione al corso sia stata conseguita mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti comporta la dimissione immediata dal corso e la segnalazione alle autorità competenti

Responsabile didattico del corso

L'ASL/Azienda Sanitaria con la quale l'Ente Formativo ha stipulato l'Accordo di Collaborazione individua un Responsabile didattico del corso assegnando tale incarico ad un infermiere o a personale che risulti in possesso di idoneo curriculum formativo e con documentata esperienza nella gestione di corsi per Operatori socio-sanitari preferibilmente individuato tra il personale stabilmente assegnato alla Formazione Aziendale. Il curriculum dovrà altresì essere trasmesso ad A.Li.Sa., Azienda Ligure Sanitaria.

Ai fini dell'organizzazione del corso il Responsabile didattico del corso ha le funzioni di:

- Garantire l'aderenza tra il processo formativo e il profilo professionale
- Supervisionare le attività didattiche teorico / pratiche
- Assicurare e vigilare sul regolare svolgimento dei processi di valutazione formativa e certificativa delle attività teorico/pratiche, nel rispetto degli indirizzi regionali, adottando i provvedimenti che si rendano necessari.
- Promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
- Valutare il possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame finale sulla base dei report elaborati dall'Ente Formativo e curarne la presentazione al Consiglio Docenti
- Collaborare con l'Ente Formativo nell'adottare eventuali provvedimenti disciplinari derivanti dall' inosservanza delle norme stabilite dall'Ente formativo
- Coordinare con l'Ente Formativo il Collegio dei Docenti
- Collaborare con l'Ente Formativo nella valutazione degli incarichi dei docenti sulla base dei requisiti definiti

- Definire in collaborazione con l'Ente Formativo le modalità di valutazione dei docenti

Collegio dei docenti:

E' composto da:

- rappresentante dell'Ente Formativo
- responsabile didattico
- tutor
- docenti del corso.

Per particolari esigenze, durante le riunioni del Collegio può essere richiesta la partecipazione delle guide di tirocinio

E' convocato dall'Ente Formativo in accordo con il Responsabile Didattico e si riunisce di norma per la programmazione didattica, il coordinamento interdisciplinare, la verifica e la valutazione delle attività didattiche previste dal progetto formativo.

Si riunisce inoltre per la discussione di specifiche problematiche. La mancata e ripetuta assenza ingiustificata al collegio da parte degli insegnanti potrà costituire elemento di valutazione negativa nell'assegnazione di successivi incarichi.

Docenti del corso:

Il personale docente è individuato e formalmente incaricato dall'organismo formativo titolare del Corso.

L'Ente titolare del corso potrà individuare i docenti, sentito il Responsabile Didattico del corso, tra il personale indicato dalla ASL/Azienda Sanitaria con cui l'Ente Formativo ha sottoscritto l'accordo di partenariato.

La ASL si impegna ad individuare i docenti tra il proprio personale in possesso dei requisiti previsti nell'allegato B, valutando il curriculum dei richiedenti e tenendo in considerazione inoltre la specifica esperienza professionale e didattica che dovrà risultare pertinente alla materia oggetto di insegnamento. Fornirà all'Ente formativo l'elenco dei professionisti individuati che potrà procedere all'individuazione dei docenti.

Potranno anche essere selezionati professionisti esterni all'Azienda Sanitaria purché in possesso dei predetti requisiti.

In considerazione della responsabilità delle AASSLL/Aziende Sanitarie nella trasmissione della competenza sanitaria, qualora L'Ente Formativo intenda attribuire gli insegnamenti a carattere sanitario espressamente evidenziati nell'allegato B a docenti non indicati dalla ASL stessa, trasmette, in fase di progettazione il Curriculum formativo e professionale degli stessi al Responsabile Didattico del corso. Quest'ultimo valuterà l'idoneità dei docenti proposti tenuto conto del possesso dei titoli e dell'esperienza professionale e/o didattica pertinente in relazione alle diverse aree tematiche da affrontare.

Il personale docente è tenuto in particolare a:

- Programmare, tenendo presente le fondamentali esigenze di integrazione interdisciplinare, l'insegnamento a lui affidato in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
- Proporre la bibliografia di riferimento e/o il materiale didattico di supporto allo studio, relativo al proprio insegnamento; In particolare i contenuti proposti agli studenti dovranno essere aggiornati tenendo in considerazione le più recenti evidenze scientifiche e indirizzi normativi nazionali e regionali.
- Svolgere l'attività nei tempi e modi previsti dalla programmazione didattica. Qualora il docente non risulti disponibile l'Ente Formativo può chiedere alla ASL/Azienda di riferimento l'indicazione di un nominativo alternativo
- Favorire il sostegno e il recupero dello studente e concorrere a delinearne il profilo
- Valutare l'apprendimento dello studente, e programmare le relative verifiche.
- Supervisionare gli elaborati finali predisposti dai discenti ai fini dell'esame di qualifica, tenuto conto delle indicazioni del Responsabile Didattico e dell'Ente Formativo e in misura concordata con gli stessi
- Partecipare al Collegio dei Docenti
- Segnalare le situazioni che potrebbero essere non conformi al patto formativo o che possono costituire violazioni del comportamento anche a rilevanza disciplinare

Altre attività potranno essere definite dall'Ente Formativo nell'ambito dell'incarico attribuito al singolo docente. I docenti saranno valutati nella qualità della didattica. Tutti i suddetti elementi dovranno risultare nell'incarico di docenza.

Tutor del corso:

Sono previste le figure di due Tutor:

- Tutor ASL/Azienda Sanitaria appartenente al profilo Infermieristico con esperienza in ambito formativo;
- Tutor dell'Ente Formativo con adeguate competenze nell'ambito pedagogico/formativo.

Entrambi partecipano a favorire l'integrazione socio – sanitaria, ciascuno per il proprio settore di competenza al fine di garantire gli standard formativi.

Le attività principali sono:

- Sostenere lo studente in relazioni a difficoltà di apprendimento o a situazioni problematiche
- Favorire l'integrazione tra l'area sanitaria e l'area sociale nelle diverse fasi del percorso formativo
- Facilitare le relazioni interpersonali fra docenti, allievi e referenti di tirocinio al fine di rendere efficaci le diverse esperienze formative, teoriche e pratiche
- Guidare lo studente nei processi di rielaborazione dell'esperienza, favorendo l'integrazione tra i modelli teorici appresi e i modelli di intervento esperienziali acquisiti in campo assistenziale
- Mantenere i rapporti con i referenti di tirocinio
- Partecipare agli incontri di programmazione e verifica organizzati dagli Organi di gestione del corso
- Partecipare al collegio dei docenti
- Segnalare le situazioni che potrebbero essere oggetto di sanzione disciplinare

Impegno del responsabile didattico e dei tutor

L'impegno orario del responsabile didattico e dei tutor dovrà essere concordato tra la ASL/Azienda Sanitaria e l'Ente Formativo, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia del corso e del numero degli studenti e dovrà essere indicato nella proposta progettuale presentata ad ALFA. Potrà essere oggetto di modifica, previa autorizzazione di ALFA, in relazione a specifiche necessità emerse durante la realizzazione del corso

Guida/Referente di tirocinio:

Presso i vari ambiti di tirocinio vengono individuati dal Responsabile didattico del corso, in collaborazione con l'Ente Formativo, i Tutor e in accordo con i responsabili dei servizi sede di tirocinio, specifici referenti, al fine di:

- Contribuire all'organizzazione e valutazione del tirocinio
- Seguire il tirocinante secondo un piano di tirocinio concordato con il tutor, in coerenza con gli obiettivi e le direttive del corso
- Informare e coinvolgere nel progetto di tirocinio dello studente gli operatori del servizio
- Verificare la rispondenza fra foglio firma ed effettiva presenza in tirocinio
- Segnalare le situazioni che potrebbero essere oggetto di sanzione disciplinare

Allegato “B” al Regolamento Didattico Organizzativo dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario

Requisiti minimi richiesti ai Docenti per l’insegnamento ai Corsi di qualifica per Operatore socio sanitario

I Docenti devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti e titoli di studio (o titoli equipollenti) in relazione alle aree tematiche e le relative discipline, così come definite dalla DGR 638 del 13.06.2008 Approvazione piano di attività “Programmazione corsi di prima formazione e riqualifica per Operatori Socio sanitari”, allegato B “Programma didattico” .

Nell’attribuzione delle docenze gli Enti formativi e le AA.SS.LL e Aziende Sanitarie dovranno altresì tenere conto, nel rispetto delle competenze, del possesso di specifica esperienza professionale e didattica.

L’attribuzione della docenza potrà, in accordo tra l’Ente Formativo, la ASL/Azienda Sanitaria e il Responsabile Didattico, prescindere dai suddetti requisiti minimi solo in caso di documentata competenza sostenuta da produzione scientifica e/o esperienza professionale e congrua attività didattica.

In considerazione della responsabilità delle AASSLL e Aziende Sanitarie nella trasmissione della competenza sanitaria, qualora L’Ente Formativo intenda attribuire gli insegnamenti a carattere sanitario espressamente evidenziati con asterisco a docenti non indicati dalla ASL stessa, trasmette il Curriculum formativo e professionale degli stessi al Responsabile Didattico del corso. Quest’ultimo valuterà l’idoneità dei docenti proposti tenuto conto del possesso dei titoli e dell’esperienza professionale e/o didattica pertinente in relazione alle diverse aree tematiche da affrontare.

MODULO DI BASE

AREA TEMATICA	DISCIPLINA	REQUISITI DOCENTI
Socio culturale istituzionale e legislativa	Elementi organizzativi del corso	Responsabile didattico del corso
	Elementi di legislazione nazionale, regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale	Laurea di area giuridica
	Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza	
	*Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica OSS)	Laurea specialistica in Infermieristica o master in coordinamento
	*Elementi di etica e deontologia	Laurea in Infermieristica
Igienico sanitaria tecnico operativa	*Metodologia del lavoro sociale e sanitario	Laurea in Infermieristica Laurea in Servizio Sociale

	Assistenza sociale	Laurea in Servizio Sociale
Psicologica e sociale	Elementi di psicologia e sociologia	Laurea in Psicologia Laurea in Sociologia
Igienico sanitaria e Tecnico Operativa	*Elementi di Igiene	Laurea in Medicina e Chirurgia Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Laurea in Assistenza Sanitaria Laurea in Infermieristica
	Disposizioni generali in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	I docenti devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Dlgs 09 aprile 2008, n°81
	*Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologie di utenza	Laurea in Fisioterapia Laurea in Infermieristica

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

AREA TEMATICA	DISCIPLINA	REQUISITI DOCENTI
Igienico sanitaria e tecnico operativa	*Elementi di igiene	Laurea in Infermieristica
	*Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero	Laurea in Infermieristica

Psicologica sociale, igienico sanitaria e tecnico operativa	*Aspetti psico-relazionali e interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell'utenza :* • Il bambino • L'utente con handicap • L'utente anziano • L'utente con problemi psichiatrici • Utenti in particolari condizioni di malattia • Alimentazione • Igiene personale • Eliminazione • Riposo e sonno • Primo soccorso	Stante la peculiarità delle aree di insegnamento dovranno essere privilegiate le competenze specifiche per singola docenza ad esempio: Laurea in Infermieristica Pediatrica Laurea in Infermieristica Laurea in Dietistica Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica Laurea in Educazione Professionale Laurea in Terapia Occupazionale Documentata esperienza professionale nel settore di insegnamento e/o Master specifici/corsi di perfezionamento Ecc. Per primo soccorso: Laurea in Medicina e Chirurgia e Istruttore attivo BLSD o Laurea in Infermieristica e istruttore attivo BLSD
Psicologica e Sociale	*Elementi di Psicologia e sociologia	Laurea in Psicologia Laurea in Sociologia Laurea in Educazione Professionale Laurea in Terapia Occupazionale
Psicologica e sociale Igienico sanitaria e tecnico operativa	*Metodologia del lavoro sociale e sanitario	Laurea in Infermieristica Laurea in Servizio Sociale

	Punteggio	Valutazione
<i>Preparazione del materiale, dell'ambiente e della persona</i>	0-3	
<i>Garanzia del rispetto della persona (privacy, informazione, ecc.)</i>	0-4	
<i>Prevenzione con tecniche e dispositivi adeguati di possibili infezioni (lavaggio delle mani, uso di guanti, uso di camici, smaltimento corretto dei rifiuti, ecc.)</i>	0-5	
<i>Esecuzione corretta della procedura richiesta (tecnica applicata)</i>	0-20	
<i>Riordino del materiale</i>	0-3	
Totale		